Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 29 maggio 2018



CONTRATTI PUBBLICI

CONTINUE	DDLIGI			
Sole 24 Ore	29/05/18 P.23	Appalti, obbligo di contabilità digitale	Giuseppe Latour	1
GARE				
Italia Oggi	29/05/18 P.32	I COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA SONO INSOSTENIBILI PER I MINI-ENTI	MASCOLINI ANDREA	2
COLLAUDI				
Italia Oggi	29/05/18 P.39	SOLO GLI ISCRITTI AGLI ORDINI POSSONO ESSERE COLLAUDATORI	DAMIANI MICHELE	3
ALTA VELOCITÀ	À			
Corriere Della Sera	29/05/18 P.32	Alta velocità, salta il Milano-Roma in 2 ore e 40 minuti	Claudia Voltattorni	4
AVVOCATI				
Italia Oggi	29/05/18 P.31	Awocati, ok la sospensione minima di due mesi	Francesca Barresi	5

Indice Rassegna Stampa Pagina I

martedì 29.05.2018

Contratti pubblici. Entrano in vigore domani le nuove regole sull'esecuzione di lavori, servizi e forniture

Appalti, obbligo di contabilità digitale

Professionisti tecnici: in cantiere più responsabilità sui materiali

Giuseppe Latour

Un nuovo decreto di riferimento per la fase esecutiva di tuttigliappaltipubblicidilavori, servizi e forniture. Con una novità che spicca sulle altre: l'adozione di strumenti elettronici nella contabilità diventa obbligatori. Parte domani il percorso del Dm del ministero delle Infrastrutture 49 del 2018, il provvedimento destinato a sostituire il vecchio regolamento appalti (Dpr 207/2010) sulla scrivania degli operatori. Un provvedimento che, rispetto al passato, dà un peso molto rilevante proprio ai servizi e alle forniture, diventati nel tempo un pezzo fondamentale del mercato.

Ingenerale, se l'elenco dei documenti contabili con il nuovo provvedimento resta invariato. cambia sostanzialmente l'infrastruttura della quale sarà necessario dotarsi: finora, infatti, l'utilizzo di programmi contabili computerizzati era una semplice facoltà. Adesso, in caso di mancato utilizzo, la pubblica amministrazione dovrà dare una motivazione, comunicare l'inadempimento all'Anac e, poi, adeguarsi in tempi rapidi. La digitalizzazione diventa, insomma, obbligatoria.

Gli strumenti elettronici devono essere in grado di garantire autenticità, sicurezza dei dati inseriti e provenienza dei dati dai soggetti competenti. Uniformando i linguaggi, sarà possibile condividere e verificare più facilmente le informazioni relative alla contabilità dei lavori, dei servizi e delle forniture.

È evidente che questa novità amplia il mercato a disposizione dei produttori di software. Così, il testo specifica che le piattaforme telematiche dovranno essere «interoperabili» e funzionare «a mezzo di formati aperti non proprietari», per evitare limitazioni alla concorrenza tramite la creazione di situazioni di monopolio. Solo per i lavori di importo minimo,

al di sotto della soglia di 40mila euro, sarà possibile tenere una contabilità semplificata.

Non si tratta della sola novità contenuta nel decreto. Un altro aspetto decisivo riguarda il tema delle riserve: sono, in sostanza, le richieste di maggiori compensi che, tramite iscrizione nei documenti contabili, vengono effettuate in fase di esecuzione di un appalto, per effetto di fatti sopravvenuti che rendono necessario riequilibrare il contratto.

Nel vecchio sistema le riserve venivano regolate per legge. Adesso cambia tutto: il Dm, infatti, rimanda alle regole previste dalla singola amministrazione nel capitolato. In pratica, ogni appalto avrà una storia diversa. Un approccio che, secondo i costruttori dell'Ance, è forierio «di possibile aumento del contenzioso», perché mette nelle mani di una delle parti uno degli istituti chiave per fissare il punto ottimale di equilibrio nel contratto.

Guardando ai soli lavori, vengono reintrodotte nel sistema le cosiddette «varianti non varianti», modifiche di dettaglio che possono essere disposte con una semplice comunicazioneal responsabile unico del procedimento, a condizione che non comportino «aumento o diminuzione dell'importo contrattuale». Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto: se non si sfora questo tetto, l'impresa non potrà chiedere la risoluzione del rapporto.

Sono, infine, più responsabilizzati i professionisti che si occupano di direzione lavori. L'articolo 6 del provvedimento, infatti, rafforza di molto gli oneri a loro carico, in fase di accettazione dei materiali in cantiere. C'è, allora, l'obbligo (e non più la facoltà) per il direttore di disporre prove e analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per stabilire l'idoneità dei materiali. Manon solo, C'è anche l'obbligo di rifiutare i materiali che risultano deperiti dopo l'introduzione in cantiere. E, a completare il quadro delle responsabilità a carico dei professionisti, c'è l'obbligo di verificare il rispetto delle norme in materia di sostenibilità ambientale. I criteri ambientali minimi diventano, così, un pezzo strategico dell'esecuzione dei contratti.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

FATTI IMPREVISTI

La procedura per la richiesta di maggiori compensi cambierà per ogni contratto Per le imprese potrebbe aumentare il contenzioso





Data

a 29-05-2018

Pagina 32

Foglio 1

I compensi dei commissari di gara sono insostenibili per i mini-enti

Il decreto ministeriale che fissa i compensi dei commissari di gara che devono aggiudicare contratti pubblici determina un aggravio insostenibile per i piccoli comuni; illegittimo e fuori delega l'indicazione di un limite minimo ai compensi dei commissari. E' quanto sostiene la centrale di committenza campana Asmel che ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il decreto ministeriale Infrastrutture- Economia del 12 febbraio 2018 entrato in vigore il 2 maggio scorso, che fissa i compensi per i commissari di gara (si veda Italia Oggi del 19/5/2018). In realtà il nuovo sistema di nomina dei commissari di gara, esterni alla stazione appaltante, ancora non può entrare a regime in quanto mancano le Linee guida Anac relative alle modalità di funzionamento dell'albo previsto dall'articolo 77 del codice.

Al centro del ricorso la scelta ministeriale di fissare non solo il tetto massimo, ma anche il minimo di tali compensi. Si prevede infatti che i commissari di gara siano remunerati, al netto delle spese di viaggio, con un minimo di 3000 euro. L'Asmel stima che per ogni gara anche di piccolo importo, l'aggravio minimo per i comuni sarà di almeno 11 mila euro (3 mila euro per tre commissari più altri 1500/2000 euro

circa per i rimborsi spese).

Il decreto prevede tariffe differenziate per importi: In particolare per i servizi di ingegneria e architettura viene fissato un compenso variabile: da 3 mila a 8 mila euro per appalti inferiori o pari a 200 mila euro; da 6 mila a 15 mila euro per appalti superiori a 200 mila euro e inferiore o pari a 1.000.000 euro; da 12 mila a 30 mila euro per

appalti superiori a 1.000.000 di euro.

Il decreto, che dà attuazione all'articolo 77 comma 10 del codice dei contratti, fissa anche in 168 euro l'ammontare della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti della commissione giudicatrice, da pagare con cadenza annuale e con possibilità di rideterminare la quota a partire dal terzo anno. La tariffa non sarà comunque dovuta dai dipendenti pubblici nel caso in cui gli stessi richiedano di svolgere la funzione di commissario in funzione della stazione appaltante di appartenenza (a questi ultimi non spetta neanche alcun compenso).

Nel ricorso l'attenzione si appunta però sulle tariffe che le amministrazioni devono corrispondere ai commissari e si legge nel ricorso che «il dm impugnato pone, sullo stesso piano l'attività prestata da una commissione giudicatrice nominata per un appalto di lavori per complessivi 20 milioni, con quella per un appalto di importo comples-

sivo, ad esempio, di 80 mila euro».

Ad avviso dei ricorrenti la scelta ministeriale non tiene neanche conto dei vincoli posti per l'accesso ai fondi europei che fissano al 12% il tetto per le spese generali, comprensive anche di quelle propedentiche alla gara (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ecc.). Per prassi, si legge nel ricorso, i comuni seguono la stessa regola anche negli appalti non finanziati da fondi Ue.

Lo spettro paventato da Asmel, è quello del «blocco delle gare di importo inferiore al mezzo milione, che rappresentano la stragrande

maggioranza degli appalti comunali».

Andrea Mascolini



Data 29-05-2018

Pagina 39

Foglio 1

Solo gli iscritti agli ordini possono essere collaudatori

Solo i professionisti iscritti a un ordine possono svolgere la mansione di collaudatore di un progetto pubblico. L'obbligo vale anche per i dipendenti della pubblica amministrazione. Questa una delle principali novità contenute nella bozza del decreto attuativo del codice dei contratti sui collaudi, così come si presenta il testo dopo la più recente modifica realizzata nell'ultima assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici svoltasi il 25 maggio scorso. L'intervento correttivo ha recepito le osservazioni sollevate dal Consiglio nazionale degli ingegneri e da quello degli architetti che, nell'ultima assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici, avevano criticato il mancato obbligo di iscrizione ad un albo professionale per chi volesse svolgere l'attività di collaudatore. «Abbiamo apprezzato la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che rivedendo le posizioni assunte lo scorso 23 marzo, ha recepito la nostra proposta, finalizzata a prescrivere l'obbligo dell'iscrizione all'ordine professionale non solo per i liberi professionisti, ma anche per i pubblici dipendenti che siano incaricati ad eseguire il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche» è quanto dichiara Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappe) e componente del consiglio superiore dei lavori pubblici. Il decreto, che sarà emanato dal Ministero delle infrastrutture è previsto dal comma 8, articolo102 del codice degli appalti (dlgs 50/2016). Viene stabilita la definizione di un albo dei collaudatori, che sarà tenuto dal Ministero stesso. Per potersi iscrivere all'albo, quindi, sarà necessario essere anche iscritti in un ordine professionale (architetti, ingegneri, geometri...). Ogni stazione appaltante che voglia assumere come collaudatore un soggetto interno alla pubblica amministrazione, dovrà consultare l'elenco e scegliere uno dei professionisti iscritti all'interno dello stesso. Oltre alle norme sull'albo dei collaudatori, nell'assemblea di venerdì è stato anche visionato e approvato un ulteriore decreto relativo al codice degli appalti, quello relativo ai livelli di progettazione; il decreto prevede lo spostamento di una serie di attività dall'ultimo livello (progetto esecutivo) al primo (fattibilità tecnica ed economica).

Michele Damiani



martedì 29.05.2018

Alta velocità, salta il Milano-Roma in 2 ore e 40 minuti

Il Mit nega (per ora) l'autorizzazione a innalzare la velocità da 300 a 350 chilometri orari

ROMA Due ore e 40 minuti. Per andare da Roma a Milano, e viceversa. A 350 chilometri all'ora di velocità. Sembrava fatta. Il treno c'era: quel Frecciarossa 1000 che ha debuttato sui binari dell'Alta velocità già nel 2015 e che è capace di raggiungere la velocità commerciale di 360 chilometri orari. I test notturni sulla rete Rfi li aveva superati ed era riuscito a guadagnare altri dieci minuti sul percorso diretto (senza stop a Firenze) accorciando la distanza tra Roma e Milano a

sole due ore e 40. Niente da fare. Bisognerà pazientare dieci minuti in più, per ora. Perché il ministero delle Infrastrutture ha negato l'autorizzazione a innalzare la velocità sui binari dell'Alta velocità dagli attuali 300 chilometri orari a 350. Troppi costi di manutenzione, sia per il sistema della rete ferroviaria sia per l'energia. Non solo. Secondo il Mit non è detto che l'aumento della velocità corrisponda poi a una maggiore puntualità. Per non parlare del limite europeo che si ferma ai 320 chilometri. Allora, meglio più lenti ma più puntuali. Una scelta che segue la linea della «cura del ferro» dell'ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, che preferiva l'Alta velocità di rete, più diffusa anziché più veloce. E pensare che l'ex ad Mauro Moretti puntava alle 2 ore e 20 minuti.

Potrebbe invece migliorare la vita dei pendolari milanesi e lombardi con il nuovo piano proposto da Trenitalia a Regione Lombardia che prevede un investimento da 1,6 miliardi di euro con 161 nuovi treni entro il 2022, convogli meno vecchi, miglioramento della puntualità e dei servizi a bordo. In cambio, Trenitalia, che ha il 50% di Ferrovie Nord Milano, chiede il trasferimento di una quota pari all'1% del capitale sociale di Trenord e assumerebbe la gestione della società. La Regione Lombardia sta valutando l'offerta.

Claudia Voltattorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

360

l chilometri orari di velocità raggiunti dal Frecciarossa 1000 nei test 320

Il limite dei chilometri orari di velocità previsto dalla normativa Ue

Indi	ice delle Bors	se
FTSE MIB	21.932,69	-2,08% ¥
Dow Jones	Borsa Chiusa	+ 13
Nasdaq	Borsa Chiusa	- 00
S&P 500	Borsa Chiusa	- 05
Londra	Borsa Chiusa	
Francoforte	12863/46	-0,58% ₩
Parigi (Cac 40)	5,508,93	-0,61% ₩
Madrid	9.764,40	-0,63% ₩
Tokyo (Nikkei)	22481,09	0,13% ↑
	Cambi	-
1 euro 1,1	1644 dollari	-0,27% ₩
1 euro 127,3	3300 yen	-0,31% 🔸
1 euro 0,8	3747 sterline	-0,09% ₩
1 euro 1,1	1577 fr.sv.	-0,14% 4
Ti	itoli di Stato	Quot Rendeff 28-05 netb%
Btp 17-15/06/20	0,350%	98,88 0,85
Btp 16-15/10/23	3 0,650%	94,47 1,65
Btp 17-01/09/3	3 2,450%	94,47 2,59
Btp 16-01/03/67	7 2,800%	86,16 3,01
SPREAD BUND / I	235 p.b.	



31

Avvocati, ok la sospensione minima di due mesi

Valida la sospensione minima di due mesi per il legale anche se la norma non lo esplicita. Lo spiegano le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 13237/2018, che ha esaminato un caso di sospensione di un avvocato. Da qui il ricorso presso le Sezioni unite, che hanno argomentato sulla sanzione applicabile tra vecchio e nuovo codice deontologico, in cui quest'ultimo prevede all'articolo 41 «una norma più favorevole per l'imputato» con la sola pena della censura, più mite, «là dove prevede solo un massimo e non anche un minimo per la sanzione», mentre il vecchio codice utilizzato prevede i citati due mesi. I giudici riuniti, nell'esaminare la complessità della vicenda, hanno invece respinto il ricorso e le censure del legale. Anche se utilizzando il vecchio codice, al momento dell'illecito, «la sanzione della sospensione sarebbe stata irrogabile in misura minore di due mesi e financo in un giorno solo», i giudici ribadiscono l'autonomia del Cnf rispetto alle decisioni della Cassazione sulle sanzioni, perché chiamati solo «ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e sull'as-senza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale». Comunque la censura sarebbe stata non di vizio di violazione di legge ma «di vizio di sussunzione», peraltro ritenuta infondata. Soprattutto perché l'articolo 22, comma 2, lett. b) del codice nuovo, quando indica «nei casi più gravi la sospensione fino ad 1 anno non si presta ad essere inteso nel senso che non vi sia un limite minimo

per la sospensione, questo al contrario dovendo invece individuarsi proprio nella misura di almeno due mesi», individuabili nella lett. c) dell'art. 22 e nel comma 2 alla lett. a, perché «il silenzio del codice nell'indicare la durata minima implica solo un rinvio a essa che si spiega al contrario della espressa previsione di un massimo». Motivo infondato quindi, che si conclude con il principio di diritto secondo cui «l'art. 22, comma 2, lettera b), si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione»

Francesca Barresi

